



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 474 del 2017, proposto da:
Nadia Cari, in proprio, con domicilio eletto presso la segreteria del
T.A.R. Liguria;

contro

- Comune di Genova, non costituito in giudizio;
- Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Genova, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Angelo Spanò, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara,
con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo
Bosco 31/4;

per l'annullamento

del provvedimento di proclamazione degli eletti nel municipio VI medio ponente del Comune di Genova per la lista "Chiamami Genova per Paolo Putti Sindaco".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angelo Spanò;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.7.2017 e notificato, unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, in data 12.7.2017, la signora Nadia Carì, candidata alla carica di consigliere municipale del comune di Genova per il Municipio VI Genova medio ponente nella lista "Chiamami Genova – per Paolo Putti Sindaco", e risultata non eletta con 63 preferenze, lamenta che, qualora non si fosse verificato in alcune sezioni un errato conteggio delle preferenze, la stessa sarebbe risultata eletta in luogo del controinteressato signor Angelo Spanò, unico eletto nella medesima lista con 71 preferenze.

In particolare, in relazione ai risultati ufficiali dei consiglieri municipali eletti nel Municipio VI Genova medio ponente per la relativa lista, lamenta:

- che, quanto alla sezione n. 79, non risulterebbero conteggiate 4 valide preferenze espresse in suo favore;

- che, quanto alla sezione n. 91, non risulterebbero conteggiate 2 valide preferenze espresse in suo favore;
- che, quanto alla sezione n. 86, risulterebbero conteggiate soltanto 2 delle 3 valide preferenze espresse in suo favore;
- che, quanto alla sezione n. 88, risulterebbero erroneamente conteggiate 6 preferenze in favore del controinteressato Spanò Angelo.

Con ordinanza 22.9.2017, n. 732 la sezione ha disposto verifica volta al riconteggio delle preferenze espresse in favore della ricorrente Nadia Cari nelle sezioni nn. 79, 86 e 91, nonché delle preferenze espresse in favore del controinteressato Angelo Spanò nella sezione n. 88, all'uopo incaricando il Prefetto di Genova, affinché vi provvedesse in contraddittorio con le parti.

In data 11.10.2017 la Prefettura di Genova ha depositato presso la segreteria del T.A.R. copia del verbale delle operazioni di verifica, e, alla pubblica udienza del 10 novembre 2017, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato sul rilievo della mancanza di un principio di prova delle censure lamentate, non risultando verbalizzate contestazioni da parte dei rappresentanti di lista.

L'eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, "nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è da considerarsi attenuato in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di

garantire l'effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost., per cui è necessario e sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono, mentre si appalesano inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte" (così Cons. di St., V, 13.4.2016, n. 1477).

Nel caso di specie, la ricorrente ha indicato le sezioni ed il numero di preferenze contestate, donde l'ammissibilità del ricorso.

Ciò posto, il ricorso è fondato.

Dalle operazioni di verifica, condotte anche alla presenza del controinteressato, risulta infatti la mancata verbalizzazione, in favore della ricorrente Nadia Carì, di quattro voti di preferenza espressi nella sezione n. 79, nonché la errata attribuzione al controinteressato Angelo Spanò, nel verbale depositato presso la segreteria del comune, di sei voti di preferenza nella sezione n. 88, in contrasto con le schede riportanti i voti per la lista di appartenenza, con le tabelle di scrutinio e con il verbale di sezione.

Dunque, la ricorrente ha raggiunto 67 preferenze (63 + 4) a fronte delle 65 (71 - 6) del controinteressato, ed ha dunque conseguito il diritto all'elezione a consigliere del Municipio VI Genova medio ponente del comune di Genova per la lista n. 1 "Chiamami Genova - per Paolo Putti Sindaco" in luogo del controinteressato Angelo Spanò, in tal senso dovendosi rettificare il risultato elettorale e l'atto di proclamazione degli eletti.

Né, in mancanza di un ricorso incidentale contenente specifiche censure, rileva quanto genericamente dedotto dal controinteressato

nel senso che, per la particolarità del sistema elettorale e per la complessità dello stesso, gli esiti della verifica, in quanto limitati a sole quattro sezioni, non potrebbero essere ritenuti idonei a provare alcunché nel complesso della valutazione dei risultati elettorali.

Poiché la ricorrente ha agito in proprio e gli atti del contenzioso sulle operazioni elettorali sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale (art. 127 c.p.a.), non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l'effetto, dichiara la ricorrente Nadia Carì eletta alla carica di consigliere del Municipio VI Genova medio ponente del comune di Genova per la lista n. 1 "Chiamami Genova – per Paolo Putti Sindaco" in luogo del controinteressato Angelo Spanò, e corregge in tal senso il risultato elettorale.

Nulla sulle spese.

Dispone la comunicazione della presente sentenza al Sindaco del comune di Genova ed al Prefetto della provincia di Genova, a cura della Segreteria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO